

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## **Proposta della III Commissione permanente**

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

*(Seduta del 30 luglio 2020)*

Relatore di maggioranza: ANNA CASINI  
Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

-----

**sulla proposta di atto amministrativo n. 83**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 28 luglio 2020*

-----

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 115: "PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (TRIENNIO 2014/2016). LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36" COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 45

**Testo proposto**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" che prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del piano triennale di edilizia residenziale pubblica;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia reso nella proposta della Giunta regionale, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

**DELIBERA**

di apportare all'Allegato 1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 dicembre 2014, n. 115 concernente "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 45/2016, le seguenti modifiche:

- a) al Paragrafo B.2.3 (Risorse disponibili – Ubicazione degli immobili), introdotto con l' "Allegato A" alla deliberazione dell'Assemblea legislativa

**Testo modificato dalla Commissione**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

*Identico*

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e il CREL non ha espresso parere;

Visti il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 e il comma 5 dell'articolo 94 del Regolamento interno;

*Identico*

**DELIBERA**

di apportare all'Allegato 1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 dicembre 2014, n. 115 concernente "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 45/2016, le seguenti modifiche:

- a) al Paragrafo B.2.3 (Risorse disponibili – Ubicazione degli immobili), introdotto con l' "Allegato A" alla deliberazione dell'Assemblea legislativa

regionale n. 45/2016, successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 47/2017:

1) la lettera c) del secondo capoverso è sostituita con la seguente:

“c) negli ambiti territoriali sociali istituiti con d.g.r. 13 febbraio 2001, n. 337 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che il Comune di localizzazione dell'intervento, non appartenente alle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), sia dotato di graduatoria valida e il numero degli alloggi da acquistare non sia superiore al numero delle domande inevase presenti in graduatoria con punteggio superiore a quattro;”;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) nei Comuni che, al momento dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto degli immobili, presentino graduatorie aggiornate per l'assegnazione di alloggi ERP con almeno 50 domande insoddisfatte. I Comuni tra loro confinanti o comunque appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale, al fine di soddisfare il predetto requisito e sommare il rispettivo numero di domande insoddisfatte, possono costituire forme associative ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale) per destinare gli alloggi acquistati con la presente misura di intervento a beneficio dei concorrenti presenti nelle graduatorie di assegnazione dei Comuni aderenti alla forma associativa, in proporzione al numero delle domande inevase di ciascun Comune ovvero in base a diversi criteri concordati tra i Comuni medesimi.”;

b) al Paragrafo C.2.2 (Criteri ed indirizzi per individuazione e localizzazione nuovi interventi) di cui all' "Allegato 1" alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115/2014:

regionale n. 45/2016, successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 47/2017:

1) *identico*

2) *identico*

**2 bis) dopo la lettera c bis), come introdotta da questa deliberazione, il capoverso: “In ogni caso, gli immobili da acquisire nei comuni indicati alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444.” è sostituito dal seguente: “In ogni caso, gli immobili da acquisire nei comuni indicati alle precedenti lettere a), b), c) e c bis) devono essere localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.”;**

b) *identica*

1) la lettera c) relativa al “Fabbisogno abitativo” è sostituita con la seguente:

“c) negli ambiti territoriali sociali istituiti con d.g.r. 13 febbraio 2001, n. 337 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che il Comune di localizzazione dell’intervento, non appartenente alle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), sia dotato di graduatoria valida e il numero degli alloggi da recuperare / realizzare / acquistare non sia superiore al numero delle domande inevase presenti in graduatoria con punteggio superiore a quattro;”;

2) la lettera d) relativa al “Fabbisogno abitativo” è sostituita con la seguente:

“d) nei Comuni che, al momento della proposta alla Regione di localizzazione degli interventi, presentino graduatorie aggiornate per l’assegnazione di alloggi ERP con almeno 50 domande insoddisfatte. I Comuni tra loro confinanti o comunque appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale, al fine di soddisfare il predetto requisito e sommare il rispettivo numero di domande insoddisfatte, possono costituire forme associative ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale) per destinare gli alloggi recuperati / realizzati / acquistati con la presente misura di intervento a beneficio dei concorrenti presenti nelle graduatorie di assegnazione dei Comuni aderenti alla forma associativa, in proporzione al numero delle domande inevase di ciascun Comune ovvero in base a diversi criteri concordati tra i Comuni medesimi.”.